

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 5745 del 30/10/2025.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COMPARTO IN MATERIA DI DISTACCHI SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 10,00, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	- PRESENTE
CISL	- PRESENTE
SAVT	- PRESENTE
UIL	- PRESENTE
CISAL	- PRESENTE
CONFSAL	- PRESENTE

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	- PRESENTE
CISL/FP	- PRESENTE
SAVT/FP	- PRESENTE
UIL/FPL	- PRESENTE
FIALP SiVDER	- PRESENTE
CONAPO	- ASSENTE

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL	- PRESENTE
CISL SCUOLA	- PRESENTE
SAVT ÉCOLE	- PRESENTE
SNALS	- PRESENTE

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali prot. n. 23913/UP del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2025 n. 1389 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo di comparto in materia di distacchi sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con

contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.

Il Presidente
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ornella BADERY)

Confederazioni Sindacali:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	- FIRMATO
CISL	- FIRMATO
SAVT	- FIRMATO
UIL	- FIRMATO
CISAL	- FIRMATO
CONFSAL	- FIRMATO

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	- FIRMATO
CISL/FP	- FIRMATO
SAVT/FP	- FIRMATO
UIL/FPL	- FIRMATO
FIALP SiVDER	- FIRMATO
CONAPO	- ASSENTE

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL	- FIRMATO
CISL SCUOLA	- FIRMATO
SAVT ÉCOLE	- FIRMATO
SNALS	- FIRMATO

ACCORDO DI COMPARTO IN MATERIA DI DISTACCHI SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Art. 1

(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)

1. Il presente contratto ha durata triennale.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 2025, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza dell'amministrazione interessata da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Art. 2

(Consistenza dei distacchi sindacali e trattamento economico)

1. A decorrere dal 1° maggio 2025, il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali, nel comparto unico di cui all'articolo 30 del Nuovo Accordo Quadro prot. n. 950 del 22.12.2016, è aggiornato a 322.000,00 euro (trecentoventiduemila/00). Per tale costo si intende la retribuzione di cui all'articolo 29, comma 2, e all'articolo 51, commi 1 e 2 del Nuovo Accordo Quadro prot. n. 950 del 22.12.2016, nonché gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali sostenuti dagli enti."
2. A decorrere dal 1° settembre 2025, il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale di cui all'articolo 38 del Nuovo Accordo Quadro prot. n. 950 del 22.12.2016, è aggiornato a 207.000,00 euro (duecentosettemila/00). Per tale costo si intende la retribuzione di cui all'articolo 29, comma 2 nonché gli oneri riflessi previdenziali e assistenziali sostenuti dagli enti.
3. Il trattamento economico del personale appartenente alle categorie in distacco sindacale si compone:
 - a) dello stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo di riferimento vigente nonché degli eventuali assegni ad personam, della RIA in godimento e del buono pasto a condizione che l'organizzazione sindacale attesti di non aver istituito il servizio mensa;
 - b) della tredicesima mensilità e dell'indennità di bilinguismo;
 - c) di un elemento di garanzia della retribuzione pari a 1.500,00 euro annui.
4. Il trattamento economico spettante al personale dirigente del comparto unico distaccato si compone:
 - a) dal trattamento economico previsto dall'articolo 069 del Testo Unico della dirigenza del 5.10.2011, lettere a), b), c), d) ed e), con esclusione della retribuzione di risultato di cui alla lettera f);
 - b) da un elemento di garanzia della retribuzione pari a 7.000,00 euro annui.

5. La valutazione della performance del personale in distacco sindacale è determinata in misura pari al valore medio della valutazione dei comportamenti organizzativi attribuita al personale inquadrato nella corrispondente posizione dell'ente di appartenenza, con riferimento al relativo organico. Qualora nell'ente non sia presente personale di pari posizione, il valore medio è calcolato sull'intero personale dell'ente. La valutazione così determinata rileva ai fini delle progressioni economiche orizzontali e di ogni altro istituto contrattuale per il quale la valutazione della performance assume rilevanza, con esclusione del salario di risultato.
6. Il presente articolo aggiorna:
- il comma 2 dell'articolo 30 del Nuovo Accordo Quadro del 22.12.2016;
 - il comma 2 dell'articolo 38 del Nuovo Accordo Quadro del 22.12.2016;
 - il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 29 del Nuovo Accordo Quadro del 22.12.2016.

Nota a verbale

Le OO.SS. della Scuola e Confederali ritengono che l'art 38 c.3 del prot. 950 del 22/12/2016 preveda l'utilizzo dell'intero importo dell'art 38 c.2 e ss.mm.ii , ivi compresi eventuali resti.

Aosta, 30/10/2025

UIL CONFEDERALE *[Signature]*
CGIL *[Signature]*
FLC CGIL *[Signature]*

CISL
CISL SCUOLA
SINALE-CONFESAL

[Signature]
[Signature]

SINT CONFEDERALE *[Signature]* su ALBERTINUM
JAVT SCOL *[Signature]*